IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

DISPOSIZIONE N. **72**

DI DATA: **16/05/2023**

OGGETTO: **SERVIZIO DI BUSINESS TRAVEL IN FAVORE DELL'ENTE, DELLA DURATA DI 24 MESI - CIG N. Z7C39E9DB7 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☑ impegno 688/2023

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la propria disposizione n. 44 di data 20 marzo 2023, con cui si approvava una procedura di indagine di mercato per l'individuazione di soggetti in grado di fornire un servizio di business travel, della durata di due anni, in favore dell'Ente;
- la relazione istruttoria effettuata dal sottoscritto responsabile unico del procedimento in data 11 aprile 2023, in merito alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute;

PRESO ATTO che è stato richiesto preventivo di offerta ai seguenti soggetti che sono risultati in possesso dei requisiti richiesti:

- VEG SRL, con sede in Roma, via P.S. Mancini n.2, C. F. e P. IVA 10277771001;
- GREEN TOURS SRL, con sede in Roma, via della Consulta n. 3, C. F: e P. IVA 13611391007;
- Fratelli Cosulich SpA, con sede in Trieste, via Dante Alighieri n. 5, C. F: e P. IVA 00051020329;

CONSIDERATO che, sulla base dell'istruttoria effettuata in data 04 maggio 2023, relativa all'analisi dei preventivi pervenuti, l'offerta complessivamente più adeguata risulta essere quella di GREEN TOURS SRL, che ha presentato un'offerta ad un prezzo conveniente e nel rispetto del budget dell'Amministrazione;

RITENUTO:

- pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, con l'affidamento del servizio di Business Travel all'impresa GREEN TOURS SRL, al prezzo di € 15.950,00 IVA esclusa, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 10.000,00 IVA compresa, calcolato sulla base delle transazioni presuntivamente stimate per l'anno in corso, sul cap. 338 del bilancio 2023, progetto 99164, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

DATO ATTO che sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in capo all'Appaltatore, cui il presente contratto è risolutivamente condizionato;

RITENUTO di procedere all'affidamento del contratto in pendenza delle suddette verifiche, al fine di procedere tempestivamente all'attivazione del servizio e alle operazioni per l'interfacciamento del software dell'impresa con il gestionale utilizzato dall'Amministrazione per la gestione delle trasferte del personale;

DATO ATTO:

- che il CIG attribuito a questa procedura è il n. Z7C39E9DB7;
- che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi, Diego Arocchi;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti**:**

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 27 gennaio 2023, n. 2, con la quale è stata da ultimo operata la revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle competenze e responsabilità delle strutture, sezioni e istituti;
- l'Ordine di Servizio n. 5 del 31 marzo 2023, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle strutture, sezioni e istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 30 marzo 2023, n. 103, è stato con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi (APS) per la durata di un triennio, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e scadenza al 31 marzo 2026;
- la disposizione del Direttore Generale di data 5 aprile 2023, n. 115, relativa all'aggiornamento dell'assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori di struttura, sezione e istituto dell'Ente delegati a valere sul bilancio di previsione 2023;

DISPONE

- pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, con l'affidamento del servizio di Business Travel all'impresa GREEN TOURS SRL, al prezzo di € 15.950,00 IVA esclusa, alle condizioni di cui alla proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo di euro 10.000,00 IVA compresa, calcolato sulla base delle transazioni presuntivamente stimate per l'anno in corso, sul cap. 338 del bilancio 2023, progetto 99164, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Ente.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI,
APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

Dott. Diego Arocchi

DIEGO
AROCCHI

Firmato
digitalmente da
DIEGO AROCCHI

ALLEGATI: PROPOSTA CONTRATTUALE

Spettabile

GREEN TOURS SRL
via della Consulta, 3
00184 Roma (RM)
C. F: e P. IVA 13611391007

Prot: APS/SER/23/07/PEC

Trasmissione via PEC:
greentours@pec.greentours.travel

Prot. APS/SER/23/07/PEC

Trieste, __ maggio 2023

Oggetto: PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUSINESS TRAVEL IN FAVORE DI AREA SCIENCE PARK, DELLA DURATA DI 24 MESI - CIG: Z7C39E9DB7

Si fa seguito agli accordi intercorsi, e si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

SERVIZIO DI BUSINESS TRAVEL IN FAVORE DI AREA SCIENCE PARK, DELLA DURATA DI 24 MESI

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato dal Dott. Diego Arocchi, Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente, d'ora innanzi per brevità denominato "l'**Amministrazione**";

premesso che

1. sulla base della necessità, segnalata dall'Ufficio Servizi Generali, di usufruire di un servizio di business travel, comprendente tutti i servizi necessari allo spostamento dei vertici, dei dipendenti e collaboratori, dei partecipanti ad eventi e degli ospiti dell'Amministrazione;
2. con disposizione del Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi n. __ APS di data __/05/2023, l'Amministrazione ha affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, il servizio di business travel, della durata di 24 mesi, alla società GREEN TOURS SRL (di seguito denominata Appaltatore);
3. sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in capo all'Appaltatore, cui la presente proposta è risolutivamente condizionata ai sensi del successivo articolo 16;
4. l'Appaltatore conviene che il contenuto della presente proposta e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo dell'Appaltatore di data 27/04/2023.
2. Il Contratto è disciplinato:

a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2022 n. 17, e disponibile sul sito dell'Amministrazione (www.areasciencepark.it), sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali al seguente link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf.
d) dal Patto di integrità adottato dall'Amministrazione, disponibile sul sito Amministrazione Trasparente, link: https://www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/Patto-integrita-da-pubblicare-AREA-2023.pdf, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna ad applicare.

3. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto l'attività di business travel in favore dell'Amministrazione**.** Per una descrizione dettagliata del servizio si rinvia all'allegato 1 - Capitolato Tecnico Descrittivo e allo schema di preventivo presentato dall'Appaltatore, entrambi allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente contratto, che sarà attivo con decorrenza dalla data del 01/06/2023, avrà una durata di 24 (dodici) mesi, fatta salva la possibilità, riservata all'Amministrazione, di estendere la durata contrattuale di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui l'importo contrattuale non sia esaurito al termine previsto e comunque fino a concorrenza dello stesso. Si precisa che l'efficacia del contratto di appalto per il presente servizio si intenderà comunque cessata qualora sia esaurito l'importo di cui al punto 4 del contratto.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di estendere il presente contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in € 15.950,00 (diconsi Euroquindicimilanovecentocinquanta/00) IVA esclusa, di cui € 2.680,00 per operazioni non soggette a IVA, per un totale di euro 18.869,40 IVA compresa, sulla base dei prezzi indicati dall'Appaltatore nell'ambito dello schema di preventivo allegato al presente contratto.
3. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà calcolato a consuntivo mensile sulla base dei prezzi unitari (esclusa l'IVA nella misura di legge) come indicato in sede di offerta.
4. I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono costituiti da:

a) rimborso dei costi vivi sostenuti a fronte delle prestazioni effettuate su richiesta dell'Amministrazione (emissione titoli di viaggio aerei e ferroviari, bus intercity, prenotazioni alloggi, noleggi auto, transfer

aeroportuali, pratiche visti, assicurazione sanitaria (per paesi extraeuropei non convenzionati), consegne, servizio emergenza H24 7/7);

b) applicazione delle commissioni (fee) alle transazioni, di cui al precedente punto a).

5. Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto, su presentazione dei relativi documenti contabili da emettersi, con cadenza mensile, a consuntivo dei servizi richiesti nel mese solare precedente o, per taluni servizi, anche nell'immediato per eventuali necessità legate alla rendicontazione, sempre previa verifica da parte dell'Amministrazione dei relativi prospetti riepilogativi.

6. L'Appaltatore dovrà pertanto fornire, con cadenza mensile o per taluni servizi anche con tempistica diversa per eventuali necessità legate alla rendicontazione, la seguente documentazione:

I. la fattura elettronica (estratto conto) con i costi vivi sostenuti relativi al mese solare precedente. Le voci (servizi richiesti) dovranno essere elencate in ordine temporale crescente.
La fattura elettronica dovrà contenere per ciascuna voce (servizio richiesto) i seguenti dettagli:

a) data della transazione: data nella quale è stato richiesto il servizio;
b) data del servizio: periodo di fruizione del servizio richiesto;
c) nome del viaggiatore/i: nome di tutte le persone fisiche che hanno usufruito del servizio;
d) itinerario e/o luogo di permanenza: itinerario effettuato e/o luogo di destinazione della trasferta a seconda del servizio richiesto;
e) tipologia di viaggio: codifica del tipo di viaggio (nazionale/internazionale/intercontinentale);
f) tipo di servizio: codifica del tipo di servizio richiesto (voli, treni, bus intercity, alloggi, noleggi auto, transfer aeroportuali, pratiche visti, assicurazione sanitaria (per paesi extraeuropei non convenzionati), consegne, servizio emergenza H24 7/7);
g) Codice Progetto: codice numerico del Progetto nell'ambito del quale viene richiesto il servizio;
h) Descrizione Progetto: nome del Progetto per il quale viene richiesto il servizio;
i) Capitolo di spesa: capitolo di spesa relativo al servizio richiesto;
j) CUP (eventuale): Codice Unico di Progetto, in caso di progetti che ne richiedano l'emissione e per i quali sia stato ottenuto, abbinato al Progetto per il quale viene richiesto il servizio;
k) costo: costo netto e lordo per ciascun servizio ed IVA eventualmente applicata.

II. la fattura elettronica relativa alle commissioni (fee) calcolate applicando gli importi unitari lordi specifici per ciascun servizio offerti in sede di gara. Le commissioni distinte per ciascun servizio fruito dovranno essere elencate secondo quanto previsto per l'estratto conto. Per necessità di rendicontazione collegate ad alcune attività finanziate, l'Appaltatore dovrà fornire documenti contabili dedicati separati relativi esclusivamente ai servizi richiesti nell'ambito di tali attività e redatti con i medesimi criteri sopradescritti. Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le necessarie analisi dei costi, le voci sopraelencate dovranno essere disponibili anche in formato elettronico (foglio di calcolo MS Excel da inviare a mezzo posta elettronica per controlli).

III. in caso di storni o di parziali rimborsi di servizi non usufruiti o usufruiti parzialmente, l'Appaltatore presenterà separatamente le relative note di credito elettroniche, redatte con i medesimi criteri definiti per l'estratto conto. I documenti contabili dovranno recare gli elementi che verranno precisati dall'Amministrazione e i riferimenti per adempiere agli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa.

7. In caso di FATTURAZIONE STANDARD, riguardante le spese generali dell'Amministrazione, andranno emesse fatturazioni distinte, come di seguito indicato:

- una fattura per le **COMMISSIONI** dell'agenzia con l'indicazione del **CIG Z7C39E9DB7**;
- una fattura o più (a seconda dei centri di costo interessati) per i **RIMBORSI** (costi vivi per i vari servizi – trasporti, alloggi, visti, etc.) **senza l'indicazione del CIG,** in quanto non soggetti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Delibera dell'ANAC n.556 del 31 maggio 2017;

nel caso di FATTURAZIONE DEDICATA SEPARATA, inerente i singoli progetti gestiti dall'Amministrazione, andranno emesse fatturazioni distinte, come di seguito indicato:

- una fattura o più (a seconda dei centri di costo interessati e delle esigenze di rendicontazione indicate in sede di prenotazione) per le **COMMISSIONI** dell'agenzia con l'indicazione del **CIG Z7C39E9DB7** e dell'eventuale **CUP** ove previsto nonché la descrizione specifica richiesta in sede di prenotazione stessa;
- una fattura o più (a seconda dei centri di costo interessati e delle esigenze di rendicontazione indicate in sede di prenotazione) per i **RIMBORSI** (costi vivi per i vari servizi – trasporti, alloggi, visti, etc.) **senza l'indicazione del CIG**, in quanto non soggetti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Delibera dell'ANAC n.556 del 31 maggio 2017, ma con l'eventuale indicazione del CUP ove previsto nonché la descrizione specifica richiesta in sede di prenotazione stessa.

8. Nella fattura elettronica, inoltre, dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio **UF6YGC**, che rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio-SDI, gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. Per necessità di rendicontazione collegate ad alcune attività finanziate, l'Appaltatore dovrà fornire documenti contabili dedicati separati relativi esclusivamente ai servizi richiesti nell'ambito di tali attività e redatti con i medesimi criteri sopradescritti. Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le necessarie analisi dei costi, le voci sopraelencate dovranno essere disponibili anche in formato elettronico (foglio di calcolo MS Excel da inviare a mezzo posta elettronica per controlli).
9. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
11. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
12. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
13. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.
14. L'Amministrazione rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
15. L'importo della predetta fattura verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dovrà essere espletato dall'Appaltatore con prontezza e regolarità. Si rinvia all'allegato 1 - Capitolato Tecnico Descrittivo allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi

danno causato a persone o beni dell'Amministrazione.
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 15.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
7. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio in base all'ordine trasmesso con ogni mezzo scritto (PEC e e-mail) dall'Amministrazione; tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
8. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park per l'importo di € 797,50 (Diconsi Eurosettecentonovantasette/50), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, costituita mediante polizza n. _____rilasciata da _____in data _____.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

1. L'Appaltatore è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione del presente appalto, esonerando pertanto Area da qualsiasi responsabilità connessa.

2. L'Appaltatore ha presentato copertura assicurativa per la Responsabilità Civile, con massimali pari a :

3. La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Amministrazione alle relative scadenze.

ART. 9 – CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La presente informativa viene resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD) e in relazione ai dati personali forniti dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara, o comunque acquisiti da Area Science Park.

a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano, 99.

L'Appaltatore, in qualità di interessato, potrà rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando un'e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: urp@areasciencepark.it - PEC protocollo@pec.areasciencepark.it.

b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Presso Area Science Park è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.

c) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali dei concorrenti è finalizzato unicamente al procedimento di affidamento del presente contratto o di procedimento allo stesso conseguente o connesso, nonché all'eventuale stipula e gestione del conseguente contratto.

La base giuridica del trattamento si rinviene nelle norme che disciplinano le procedure formali di gara in materia di lavori, forniture e servizi e acquisti di beni di interesse generale per l'Ente, nonché nell'art. 3, c. 2, lett. l) dello Statuto, che attribuisce all'Ente la facoltà di compiere ogni atto utile per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

d) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali

Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di ordini dell'autorità, i dati potranno essere comunicati ai soggetti individuati in osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di appalti e concessioni, nonché ai titolari del diritto di accesso documentale.

e) Periodo di conservazione dei dati

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva l'autorizzazione allo scarto.

f) Diritti dell'interessato

In riferimento ai dati personali conferiti, i concorrenti sono detentori dei seguenti diritti:

I. di accesso ai dati personali;
II. di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento;
III. di opposizione al trattamento;
IV. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 2016/679;
V. di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Si precisa che per esercitare i diritti di cui ai numeri da I) a IV) potrà inviare un'e-mail al seguente indirizzo: rpd@areasciencepark.it.

Area Science Park è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

g) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un'eventuale mancata comunicazione dei dati

Il conferimento di tali dati, richiesto in forza di espresse disposizioni di legge, è facoltativo, ma necessario per poter partecipare alla gara e procedere all'eventuale stipula ed esecuzione del contratto. Il mancato conferimento dei dati preclude le suddette attività.

ART. 11 – DESIGNAZIONE A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Area Science Park, in qualità di Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione delle attività espletate dall'Appaltatore, ritenuto che questi offra garanzie sufficienti, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che i suddetti trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito per brevità "RGPD") e del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento Europeo (D.lgs. del 30 giugno 203, n. 196, così come modificato dal D.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101), e sia in grado di assicurare la protezione dei diritti degli interessati designa l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento alle condizioni e nei termini di seguito riportati:

a. <u>Oggetto dell'incarico di responsabile del trattamento dei dati</u>

Ai sensi dell'art. 28 del RGPD, l'Appaltatore è autorizzato a trattare, in qualità di responsabile del trattamento, per conto di Area Science Park, titolare del trattamento, i dati di carattere personale necessari al compimento delle attività previste dal presente contratto.

Il trattamento consisterà nel compimento delle operazioni necessarie e funzionali alle attività svolte dall'Appaltatore e richiederà il compimento delle seguenti operazioni, con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati personali.

b. <u>Identificazione dei dati oggetto di trattamento</u>

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto Area Science Park, in qualità di titolare del trattamento, metterà a disposizione dell'Appaltatore le informazioni riferite alle persone fisiche partecipanti a qualsiasi titolo alle attività medesime, qualificabili come dati comuni oppure dati, ex art. 9 e 10 del RGPD.

c. <u>Durata</u>

Il presente incarico di responsabile del trattamento è condizionato, per oggetto e durata, allo svolgimento del rapporto con Area Science Park e si intenderà revocato di diritto alla cessazione del medesimo, prevista e disciplinata dall'art. 4. Il presente incarico ha pertanto una durata commisurata alla durata del presente contratto. La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alle obbligazioni di legge e contrattuali assunte nei confronti di Area Science Park, salvo l'archiviazione di dati, informazioni, file,

log necessari per precostituire prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni medesime, fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto o dei diritti per responsabilità extracontrattuali e contrattuali. Area Science Park è consapevole che il responsabile potrà trattare i dati anche successivamente al venir meno del contratto, se ciò viene fatto per finalità lecite che non contrastano con l'Ordinamento interno. Qualora il rapporto tra Area Science Park e l'Appaltatore venisse meno per qualsiasi motivo o le attività di cui all'art. 3 non venissero più svolte, anche il presente incarico verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ferma restando la possibilità per il responsabile di trattare i dati secondo le condizioni disciplinate dal presente contratto.

d. Obblighi del responsabile del trattamento

L'Appaltatore in qualità di responsabile del trattamento, si impegna a:

I. utilizzare i dati personali oggetto del trattamento e quelli che raccoglierà durante lo stesso, solo per la finalità oggetto del presente contratto. In nessun caso potrà utilizzare i dati per fini personali;

II. porre in essere le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e non agire per finalità illecite;

III. trattare i dati seguendo le istruzioni impartite da Area Science Park, in qualità di titolare del trattamento. Qualora il responsabile del trattamento ritenga che vi siano istruzioni che violano il RGPD o qualunque altra disposizione in materia di protezione dei dati dell'Unione Europea o degli Stati membri, dovrà darne immediatamente informazione ad Area Science Park;

IV. non comunicare dati a terzi, se non previa autorizzazione espressa di Area Science Park e nei casi previsti dalla legge. Il responsabile può comunicare i dati ad altri responsabili del trattamento incaricati da Area Science Park, nel rispetto delle istruzioni da quest'ultima impartite. In questo caso Area Science Park identificherà anticipatamente e per iscritto il soggetto a cui devono essere comunicati i dati, i dati da comunicare e le misure di sicurezza da applicare per procedere alla comunicazione;

V. comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di *providing* e *backup* eventualmente utilizzati;

VI. mantenere l'obbligo di segretezza con riguardo ai dati personali a cui si ha avuto accesso per effetto del presente incarico, anche in seguito al completamento delle attività e alla cessazione dell'incarico di responsabile del trattamento;

VII. assistere Area Science Park nel fornire riscontro alle richieste per l'esercizio dei seguenti diritti degli interessati: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione; diritto di limitazione del trattamento; diritto di portabilità dei dati; diritto a non essere oggetto di decisioni individuali automatizzate, inclusa l'elaborazione di profili. L'Appaltatore deve rispondere, per conto di Area Science Park ed entro il termine stabilito, alle richieste per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati e a non essere oggetto di decisioni individuali automatizzate, relative ai dati oggetto dell'incarico;

VIII. fornire agli interessati, al momento della raccolta dei dati, attraverso la messa a disposizione dell'informativa, le informazioni relative ai trattamenti dei dati che saranno effettuati. La redazione e il formato dell'informativa dovranno essere concordati con Area Science Park prima dell'inizio della raccolta dei dati;

IX. notificare ad Area science Park, senza ingiustificato ritardo, e al più tardi entro 48 ore, mediante e-mail inviata agli indirizzi rpd@areasciencepark.it e support@areasciencepark.it, le violazioni della sicurezza dei dati personali a suo carico, di cui sia a conoscenza, nonché tutte le informazioni rilevanti ai fini della documentazione e comunicazione dell'evento. Non sarà necessaria la notifica quando è improbabile che la suddetta violazione della sicurezza costituisca un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notifica riporterà almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della natura della violazione della sicurezza dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- nome e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di un altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrizione delle possibili conseguenze della violazione della sicurezza dei dati personali;
- descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte di Area Science Park per porre rimedio alla violazione della sicurezza dei dati personali, e anche, se del caso, le misure adottate per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Area Science Park comunica le violazioni della sicurezza dei dati all'Autorità di Protezione dei Dati e agli interessati.

La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- comunicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi;

X. mettere a disposizione di Area Science Park tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi, nonché per la realizzazione delle consulenze o dei controlli del titolare o altro sub-appaltatore da lui autorizzata;

XI. attuare i meccanismi necessari per pseudonimizzare e cifrare i dati personali, se del caso, assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi di trattamento, ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, adottando un'apposita procedura.

ART. 12 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando nei casi previsti (esclusivamente nei documenti contabili riguardanti le commissioni di agenzia) in ogni operazione registrata, il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) CIG Z7C39E9DB7**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai

sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 13 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i

pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 15- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 17 – PENALI

1. L'Amministrazione ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli ritenuti opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento durante l'efficacia contrattuale per assicurare che da parte dell'Appaltatore siano scrupolosamente osservate le pattuizioni contrattuali. L'Amministrazione si riserva, altresì di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza dell'Appaltatore gli inadempimenti del contratto.
2. Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, non imputabili all'Amministrazione, ovvero per cause di forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Amministrazione si riserva di applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali di seguito riportate.
3. Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione contesta tramite PEC all'Appaltatore le inadempienze riscontrate e l'applicazione delle penali; l'Appaltatore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali di cui

al presente articolo.
4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione potrà trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. In tale ultimo caso, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata tramite PEC.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con l'accettazione del contratto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore.
6. L'Amministrazione può applicare all'Appaltatore penali fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore contrattuale; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Sono soggette a penalità le seguenti trasgressioni ed inadempienze:

a) prestazioni difformi, totalmente o parzialmente, in quanto non eseguite nei tempi previsti dalle tipologie di intervento ovvero eseguite senza rispettare le prescrizioni tecniche del Capitolato tecnico e Specifica tecnica o impartite dall'Amministrazione;
b) prestazioni eseguite in ritardo rispetto alla tempistica prescritta;
c) inosservanza dei contenuti del Capitolato tecnico, della Specifica tecnica e del presente contratto, reiterata dopo la messa in mora da parte dell'Amministrazione.

8. L'entità delle penali che saranno applicate sarà calibrata sulla scorta degli indicatori della sottostante tabella.

Servizi	*Requisito*	*Penale*
Mancata esecuzione totale o parziale di una delle prestazioni richieste e per inadempienze	*Mancata consegna di documenti/titoli di viaggio entro i termini previsti dal capitolato tecnico*	*Da un minimo di € 50,00 fino a un massimo di € 100,00 per ogni inadempienza in proporzione all'entità della stessa*
Mancata esecuzione totale o parziale di una delle prestazioni richieste e per inadempienze	*Mancato adempimento a quanto previsto dal Capitolato*	*Da un minimo di € 0,3% fino a un massimo dell'1% dell'importo contrattuale per ogni inadempienza in proporzione all'entità della stessa*

9. Si precisa che costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal presente articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero del personale dell'Appaltatore che è tenuto comunque ad assicurare l'assoluta continuità del servizio.
10. Quando le penali sopra riportate si riferiscono ai tempi minimi/massimi previsti dalla documentazione di gara, nel caso che l'Appaltatore abbia migliorato tali tempistiche nell'offerta tecnica, le penali si intendono riferite alle tempistiche espresse nell'offerta tecnica.
11. Nel caso in cui l'Appaltatore commetta più inadempimenti o commetta più volte il medesimo inadempimento verrà comminata la penale prevista per ciascuna violazione.
12. Tutte le penali sono da considerarsi relative ad ogni singola infrazione e i relativi importi potranno essere cumulabili.

ART. 18 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 19 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 20 - SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il Direttore della Sezione
Affari Generali, appalti,
processi e sistemi informativi

Dott. Diego Arocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

ALLEGATI: - PREVENTIVO DELL'APPALTATORE DI DATA 27/04/2023;

- ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO.